

lavori di manutenzione delle opere d'arte del porto di Mazzara del Vallo, esercizio 1922-23; per cui contabilità finale e collaudo venivan trasmessi alla competente Direzione del Ministero con nota 5 dicembre 1923, n. 2983. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Costa ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per conoscere se, dato che i corsi sulla istruzione premilitare sono ancora in parecchi comuni del Regno specie nel Mezzogiorno in periodo di istituzione e che sono scarsamente conosciuti i vantaggi che i giovani possono ottenere frequentandoli, non creda equo ed opportuno ai fini della riduzione di ferma, di fare agli iscritti del 1905 lo stesso trattamento fatto agli iscritti del 1904 circa la frequenza dei corsi premilitari e di iniziare l'applicazione delle disposizioni riflettenti i detti corsi, nei riguardi di riduzione di ferma, a cominciare dalla futura classe 1906. Ciò principalmente in considerazione che allo stato attuale verranno a risentire grave danno le famiglie delle classi povere che per ignoranza non hanno fatto frequentare ai loro figli i corsi premilitari. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Pace ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per conoscere se, rendendosi conto degli enormi inconvenienti prodotti dall'applicazione dell'articolo 28 del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, soprattutto nel caso di scuole annesse a convitti nazionali, e più particolarmente ancora in quello di convitti con posti semigratuiti, come ad esempio il « Mario Pagano » di Campobasso, dove gli alunni non ammessi nelle scuole, per eccedenza di numero, sono stati costretti ad abbandonare anche il convitto, e a perdere il beneficio di cui godevano, non intenda rimediare; e non intenda rimediare inoltre alla situazione derivante pure dall'applicazione dell'articolo 28 citato, di istituti i quali sono costretti a respingere iscrizioni per alcune classi, mentre altre restano spopolate, con evidente turbamento nella distribuzione della popolazione scolastica e del lavoro degli insegnanti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Josa ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'economia nazionale e delle finanze, per sapere se, allo scopo di incoraggiare e intensificare la produzione agraria, seguendo l'esempio di qualche altro paese che pure trovano

dosi in migliori condizioni del nostro va adottando già opportuni provvedimenti nel senso di quelli invocati in Italia, intendano spiegare l'azione necessaria per moderare i prezzi dei concimi artificiali, facendo cessare innanzi tutto le protezioni doganali che gli agricoltori ritengono assolutamente ingiustificate. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Josa ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se, di fronte all'aggravio derivato a non poche provincie, fra le più povere del Mezzogiorno, dall'applicazione dell'aliquota unica del 10 per cento per l'imposta fondiaria terriera, in seguito alla revisione degli estimi catastali eseguita col procedimento infondato, empirico e affrettato previsto dal Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 17, ritenga o meno:

1°) di mantenere il beneficio concesso alle provincie meridionali coll'articolo 1 della legge 15 luglio 1906, n. 383, sia riguardo allo sgravio del 30 per cento dell'imposta erariale sui terreni a favore dei contribuenti con imponibile non superiore a lire seimila, sia col versamento da parte dello Stato della eguale quota sulle rendite imponibili superiori a lire seimila alle Casse provinciali di credito agrario;

2°) di applicare, nel caso non potesse essere mantenuto il beneficio accennato, in tutte le provincie a vecchio catasto, gravate di aumenti, la disposizione portata dall'articolo 46 della legge 21 gennaio 1897, n. 23, concedendo la distribuzione graduale degli aumenti stessi in un decennio. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Josa ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se si sia reso conto della triste situazione creatasi per la tassazione da parte dell'Amministrazione finanziaria dei prodotti dei fabbricati di acque da bucato e di carbonato sodico cristallizzato (liscivione di soda) in base al Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2355, e se non creda più conveniente, anche per l'erario dello Stato, abolire l'imposta sulla fabbricazione delle liscive e delle acque da bucato e sostituirla con una imposta sulla fabbricazione della materia prima necessaria alle due industrie, cioè sul carbonato sodico. Tale imposta, limitata all'unica fabbrica del genere, esistente in Italia (Rosignano), garantirebbe la effettiva tassazione indiretta di tutti i prodotti suddetti, ora assoggettati ad imposta di produzione, con rilevante economia di lavoro e di spese di vigilanza in tutte le fab-